

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1832

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro dell'interno
(MANCINO)

di concerto col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro dei lavori pubblici
(MERLONI)

col Ministro delle finanze
(GALLO)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali
(RONCHEY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994,
n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli
per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge nasce dall'urgente necessità di consentire l'esecuzione di taluni interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nella città di Napoli, indispensabili per assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate dal Vertice dei sette maggiori Paesi industrializzati che si svolgerà nel capoluogo partenopeo nel mese di luglio prossimo.

Secondo le notizie fornite dall'Amministrazione comunale e dalla prefettura di Napoli, si tratta di lavori assolutamente necessari per rimuovere le condizioni di dissesto di alcune vie cittadine e delle relative opere di pertinenza, nonché di interventi di sistemazione dell'assetto urbano ove più evidenti sono le situazioni di degrado e di vetustà.

L'insieme degli interventi contribuirà a far sì che la città di Napoli possa offrire all'imminente appuntamento internazionale un aspetto urbano adeguato a tutte le esigenze correlate allo svolgimento dell'importante evento.

Il provvedimento prevede uno stanziamento finanziario di 15 miliardi di lire per l'attuazione degli interventi necessari.

Gli strumenti operativi di tipo straordinario, introdotti dal provvedimento per la individuazione delle opere da eseguire e delle modalità di intervento, fanno riferimento ad una speciale commissione presieduta dal prefetto e della quale fanno parte il sindaco, il presidente della provincia, il questore, il provveditore regionale alle opere pubbliche, nonché il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici ed il comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Si prevede, altresì, che il prefetto provveda all'attuazione, anche attraverso un suo delegato, delle decisioni adottate dalla Commissione avvalendosi del supporto degli uffici tecnici statali e comunali (e, se necessario, anche di quelli regionali e provinciali) e disponga la liquidazione delle spese sulla base della prescritta documentazione giustificativa.

Trattandosi di interventi a carattere straordinario, è previsto che la loro esecuzione possa avvenire anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

RELAZIONE TECNICA

La spesa di lire 15 miliardi autorizzata per le finalità del provvedimento rappresenta un limite di risorse entro il quale la prevista commissione prefettizia dovrà definire gli interventi da attuare.

La determinazione del predetto importo è stata effettuata sulla base di elementi di giudizio rilevati mediante appositi sopralluoghi, che portano ad individuare le seguenti principali categorie di interventi:

a) assetto viario

interventi di manutenzione straordinaria in relazione alle condizioni fisiche di strade, marciapiedi, piazze, eccetera, per un'ipotesi di spesa valutabile in circa due terzi delle risorse disponibili, trattandosi della categoria di strutture di più rilevante utilizzo e la cui buona funzionabilità è essenziale per lo svolgimento delle operazioni;

b) edifici

interventi di ripristino delle condizioni di decoro di edifici pubblici e privati situati lungo i percorsi interessati;

c) immobili artistico-monumentali

trattasi della categoria di interventi che comporta più specifiche determinazioni di competenza dell'Amministrazione dei beni culturali. Tali interventi concernono l'assetto storico-monumentale nel cui ambito sostanzialmente si svolgeranno i lavori del Vertice.

Fermo restando la valutazione di spesa di cui alla lettera *a)*, per le esigenze di cui alle lettere *b)* e *c)* si intendono destinabili le ulteriori risorse disponibili, da ripartire tra gli specifici interventi secondo il previsto piano di riparto prefettizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7.

Decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1994.

**Interventi straordinari nella città di Napoli
per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che nel mese di luglio 1994 si svolgerà nella città di Napoli il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso ad interventi indifferibili di sistemazione urbana e di manutenzione e arredo stradale nel territorio della città di Napoli, al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, delle finanze e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1994.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commis-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulla somma destinata alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Il relativo importo è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonchè sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - BARUCCI - MER-
LONI - GALLO - RONCHEY

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO